

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 151

OGGETTO: Procedura per l'inquadramento nei ruoli dell'INPS, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di n. 4 unità di personale professionista medico di prima fascia funzionale, in posizione di comando presso l'Istituto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 1° ottobre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione del Commissario Straordinario n.49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 30, comma 2-bis;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 che prevede, per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 30, comma 2-bis, del D. Lgs. 165/2001, che le amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrino il personale proveniente da altre amministrazioni che ne

Il Segretario

Il Presidente

abbia fatto richiesta, che si trovi in posizione di comando e che abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio, conseguendo una valutazione della *performance* pienamente favorevole;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n.207, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”* e, in particolare, l'art.1, commi 126 e 127;

Visto il Piano triennale dei fabbisogni 2025-2027 di cui al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 29 gennaio 2025 successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 129 del 16 luglio 2025, come modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 17 settembre 2025;

Tenuto conto che nel suddetto Piano triennale dei fabbisogni, come da ultimo aggiornato, vengono, tra l'altro, indicate, con riferimento all'anno 2025, n.4 unità di personale medico di prima fascia da assumere attraverso procedure di mobilità;

Tenuto conto, al riguardo, delle facoltà assunzionali dell'Istituto autorizzate con DPCM 17 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2025, e DPCM 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 218 del 19 settembre 2025;

Preso atto che, ad oggi, prestano servizio presso l'Istituto, in posizione di comando, 6 professionisti medici appartenenti ai ruoli di altre PP.AA., di cui 4 hanno già maturato i requisiti prescritti dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge 25/2025 convertito dalla legge 69/2025;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di indire ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n.69, la procedura per l'inquadramento nei ruoli dell'INPS di n.4 unità di personale professionista medico di prima fascia funzionale in posizione di comando presso l'Istituto, il cui avviso è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Avviso ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2025, n.25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n.69, per l'inquadramento nei ruoli dell'INPS, di n.4 unità di personale professionista medico di prima fascia funzionale, riservata al personale medico di Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio, da almeno dodici mesi, in posizione di comando presso le Direzioni regionali Veneto, Sardegna, Emilia-Romagna e la Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma.

Articolo 1 (Posti disponibili)

1. È indetta una procedura, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2025, n.25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n.69, finalizzata all'inquadramento nei ruoli dell'INPS di n.4 unità di personale professionista medico di prima fascia funzionale, riservata ai medici dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prestano servizio, in posizione di comando, da almeno dodici mesi alla data di pubblicazione del presente avviso, presso le strutture dell'Istituto individuate al successivo comma 2 e che abbiano conseguito una valutazione della *performance* pienamente favorevole.
2. Le unità di personale di cui al comma precedente verranno inquadrate presso le Strutture INPS secondo la seguente disponibilità:
 - n.1 unità presso la Direzione regionale Veneto;
 - n.1 unità presso la Direzione regionale Sardegna;
 - n.1 unità presso la Direzione regionale Emilia-Romagna;
 - n.1 unità presso la Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma

Articolo 2 (Requisiti di ammissione)

1. Alla procedura di cui al precedente art.1 sono ammessi, a domanda, esclusivamente i medici in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, inquadrato nella prima fascia funzionale del personale medico dell'Area Funzioni Centrali o in una categoria di inquadramento corrispondente;
 - b) iscrizione all'albo dell'Ordine professionale dei medici chirurghi;
 - c) prestare servizio in posizione di comando da almeno dodici mesi alla data di pubblicazione del presente avviso, presso una delle strutture dell'INPS indicate all'art.1;
 - d) aver conseguito una valutazione della *performance* pienamente favorevole. La valutazione della *performance* è considerata pienamente favorevole in caso di punteggio riportato nella scheda di valutazione, relativa all'anno 2024, uguale o maggiore di 29;

- e) essere in possesso del nulla osta definitivo ed incondizionato al passaggio in mobilità nei ruoli dell'Istituto rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ovvero dell'attestazione della stessa Amministrazione che non sussistono le condizioni al rilascio previste dalla normativa vigente;
 - f) essere in possesso dell'attestazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza contenente:
 - l'indicazione dell'area di appartenenza e/o posizione giuridica, posizione economica o profilo professionale di inquadramento;
 - l'indicazione degli estremi della procedura di reclutamento che ha comportato la prima immissione nei ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs. n.165/2001;
 - il trattamento economico in godimento, con specifica della retribuzione tabellare;
 - g) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall'art.38 D.Lgs. n.165/2001;
 - h) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
 - i) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione/prosecuzione di un rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni;
 - j) non avere in corso procedimenti disciplinari, né aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso;
 - k) non essere destinatari di misure cautelari di sospensione dal servizio;
 - l) godimento dei diritti politici e civili.
2. Gli interessati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere disponibili a permanere nella Sede di assegnazione per almeno 5 anni, fatte salve necessità organizzative dell'Istituto.
 3. Gli interessati dovranno altresì rendere noti gli eventuali contenziosi in corso in materia di inquadramento presso l'Amministrazione di appartenenza.
 4. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura.
 5. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso e fino all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto.
 6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo comporta l'esclusione dalla procedura di inquadramento, ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto del trasferimento, la decadenza del trasferimento stesso.
 7. L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

Articolo 3 **(Presentazione delle domande, termine e modalità)**

1. La domanda di partecipazione alla procedura, corredata dalla documentazione di cui alle lettere e) ed f) dell'art.2 del presente Avviso, dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il "Portale Unico del Reclutamento", raggiungibile al link www.InPA.gov.it.
2. All'atto della registrazione sul portale, l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, completo di tutte le generalità ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 D.P.R. n.445/2000, indicando un indirizzo PEC, dove intende ricevere comunicazioni relative alla procedura stessa, unitamente a un recapito telefonico.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione, di cui al precedente art.2, comma 2, di disponibilità a permanere nella Sede di assegnazione per almeno 5 anni, fatte salve necessità organizzative dell'Istituto.
4. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul portale In PA.
5. La registrazione, la compilazione e l'invio *on-line* della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 (ora italiana) del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n.165/2001. Tale termine è perentorio e non verranno accettate per alcun motivo le domande inviate dopo detto termine ultimo.
6. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, sul sito istituzionale www.inps.it e sul Portale unico del reclutamento verrà pubblicato specifico avviso dell'accertato malfunzionamento ed il corrispondente periodo di proroga del termine di presentazione delle domande, correlato a detto malfunzionamento.
8. Non sono valide le domande di partecipazione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente Avviso e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio *on-line*.
9. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura.
10. Il candidato può modificare o integrare la domanda inviata, nelle medesime modalità sopra descritte, sino alla data di scadenza dell'Avviso. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
11. Ai fini della presente procedura, la domanda si intenderà presentata esclusivamente per la Direzione regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano presso la quale il candidato presta servizio, da almeno dodici mesi alla data di pubblicazione del presente avviso, in posizione di comando. Non verranno prese in considerazione le domande di inquadramento per una sede diversa da quella di servizio.
12. Non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già inoltrate ad INPS. Pertanto, coloro che abbiano presentato domanda di mobilità antecedentemente

alla pubblicazione del presente Avviso e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda secondo le modalità ed i tempi sopra indicati.

13. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e le modalità di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
14. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la personale responsabilità di chi le ha formulate. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento adottato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
15. Ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n.69, in caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato, anche presso una diversa amministrazione, nei successivi diciotto mesi.

Articolo 4 **(Comunicazioni relative alla procedura)**

1. Tutte le comunicazioni relative alla procedura avverranno attraverso il sito web istituzionale dell'Istituto all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Amministrazione trasparente" → "Avvisi, Bandi e Fatturazione" → "Reclutamento", nonché sul Portale Unico del Reclutamento all'indirizzo www.inpa.gov.it e avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.

Articolo 5 **(Cause di esclusione dalla procedura)**

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alla presente procedura di trasferimento ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n.69.
2. L'Amministrazione dispone, dandone comunicazione scritta, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente avviso.
3. Oltre all'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente Avviso, costituisce ulteriore causa di esclusione la mancata accettazione ovvero l'accettazione "con riserva" dell'inquadramento proposto ai sensi del successivo articolo 7.

Articolo 6 **(Attività istruttoria)**

1. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Direzione centrale Risorse umane procederà all'istruttoria delle domande pervenute per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e per l'accertamento dell'assenza delle ulteriori cause di esclusione.
2. Terminata la fase di istruttoria, la Direzione centrale Risorse umane predispone, con riferimento ai soli candidati in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art.2 del presente avviso e non esclusi ai sensi del precedente art.5, l'elenco dei candidati ammessi alla procedura di inquadramento.

Articolo 7 **(Inquadramento giuridico ed economico)**

1. I candidati ammessi alla presente procedura saranno inquadrati nei ruoli dell'INPS nella qualifica di professionista medico di prima fascia funzionale.
2. A tal fine, il candidato ammesso alla procedura di inquadramento sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione dell'inquadramento proposto. L'accettazione dell'inquadramento proposto è richiesta a pena di decadenza dalla procedura.
3. Ai sensi dell'art.30, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n.165/2001, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali.

Articolo 8 **(Immissione nei ruoli dell'INPS)**

1. Il passaggio nei ruoli dell'Istituto verrà disposto con successivo provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
2. Il medico ammesso alla procedura, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e dell'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 5 all'atto del trasferimento, è assunto nei ruoli dell'INPS mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di riferimento.
3. In caso di sopravvenuta rinuncia o di mancata presentazione in servizio, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'Amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, il candidato è considerato rinunciatario.

Articolo 9 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE") e di quanto stabilito dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del

decreto-legge n. 139/2021, (di seguito "Codice"), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'INPS in qualità di Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse all'espletamento della procedura e alla eventuale gestione del rapporto di lavoro.

2. L'iscrizione al portale di reclutamento inPA, la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comportano il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) e del Codice.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
5. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'Istituto, in qualità di "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
6. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di Responsabili del trattamento designati (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE).
7. È facoltà dei candidati ottenere dall'INPS l'accesso ai dati personali che li riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'INPS può essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it).
8. Qualora i candidati ritengano che il trattamento di dati personali a loro riferiti sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).

Articolo 10

(Accesso agli atti della procedura)

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della presente procedura è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati, e può essere differito fino al termine della procedura, per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
2. Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Allocazione e sviluppo risorse della Direzione centrale Risorse umane.

Articolo 11

(Ricorsi)

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet dell'INPS.

Articolo 12 (Norme di salvaguardia)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente Avviso, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative ostative o di assegnare solo in parte ovvero di non assegnare affatto i posti oggetto dell'avviso, senza che per i partecipanti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo <http://www.inps.it> e sul "Portale unico del reclutamento". Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
3. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti.